

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per **6 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle **Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia**, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data del 1 settembre 2021 l'Ordinanza n. 789, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 09.09.2021.

Al comma 1 dell'art. 10 dell'Ordinanza viene stabilito che *"In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale..."*

Inoltre, al comma 3 dell'art. 2 è previsto che *"I Commissari delegati, sulla base di quanto previsto ai commi 1 e 2 e in esito alle ricognizioni di cui all'art. 4, dispongono con propri provvedimenti, l'individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza."* (L'elenco dei comuni individuati sarà reso pubblico con le stesse modalità del presente avviso, non appena disponibile).

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I soggetti che abbiano residenza in uno dei comuni individuati dai Commissari Delegati delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, situati all'interno dei territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 (Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia) e che siano titolari di mutui stipulati con Intesa Sanpaolo antecedentemente al 31 agosto 2021, relativi ad edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ubicati nei suddetti territori, hanno il diritto di **richiedere la sospensione sino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ovvero sino al 26 febbraio 2022, delle rate dei mutui in essere** – optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale – **previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell'iniziativa

Client Privati – mutui ipotecari e fondiari

I Client interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo massimo di 6 mesi, **entro il 10.01.2022 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26 febbraio 2022)** sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca e dovrà essere corredata da **un'autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si specifica che in presenza di rate già scadute e non pagate a partire dal 20 luglio 2021, data di inizio degli incendi boschivi, in caso di richiesta di sospensione dell'intera rata, la sospensione sarà applicata anche a tali rate.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati

Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione originario riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

Ottobre 2021

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.09.2021, dopo il pagamento della rata n. 32

Durata sospensione: 6 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 89.035,23 euro

Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo il pagamento di 6 rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 966,03 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 16,10 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 6 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 966,03 euro.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

A seguito dell'avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi

viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.09.2021, dopo il pagamento della rata n. 32

Durata sospensione: 6 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 89.035,23 euro

Sospendendo il pagamento di 6 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 966,03 euro.

La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 161,01 euro.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 6 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 89.035,23 euro.

Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al mutuo sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Poste Assicura S.p.A e Poste Vita S.p.A. la modifica dei termini di rimborso del mutuo comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata della sospensione delle rate di mutuo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Compagnia di riferimento.